

Tribunale di Piacenza, 6 luglio 2010 – Pres. Gatti – Est. Morlini.

Concorrenza sleale – Storno di dipendenti – Elementi oggettivo e soggettivo – Necessità.

Poiché la mera assunzione di personale proveniente da un'impresa concorrente non può essere considerata di per sé illecita, essendo espressione del principio di libera circolazione del lavoro e della libertà d'iniziativa economica, per configurare la concorrenza sleale per storno di dipendenti ex art. 2598 n. 3, codice civile, occorre l'elemento oggettivo della disgregazione dell'organizzazione rivale avuto riguardo alla quantità di dipendenti stornati, alla loro particolare qualificazione ed utilità all'interno dell'azienda, ai metodi per convincere il lavoratore a passare alle proprie dipendenze, in modo che sia vanificato lo sforzo di investimento dell'antagonista, creando nel mercato l'effetto parassitario capace di accaparrarsi l'avviamento di chi subisce lo storno; nonché l'elemento soggettivo dell'animus nocendi rivolto a danneggiare l'altrui azienda in misura che ecceda il normale pregiudizio e con modalità tali da non potersi giustificare, in rapporto ai principi di correttezza professionale. (gm) (riproduzione riservata)

IL CASO.it

Il Tribunale (omissis)

- rilevato che, con la presente procedura, B. s.p.a. propone reclamo avverso l'ordinanza 18/1/2010, con la quale il Giudice monocratico ha rigettato il ricorso ex art. 700 ante causam proposto nei confronti di A. C. s.r.l. per la violazione dell'articolo 2598 nn. 2 e 3 c.c. ed in ragione di un dedotto comportamento di concorrenza sleale per storno di dipendenti e per denigrazione del concorrente.

Resiste la A.;

- ritenuto che, il Collegio reputa infondato il reclamo, pienamente condividendo le motivazioni esposte dal Giudice di prime cure.

Invero, con riferimento allo storno, poiché la mera assunzione di personale proveniente da un'impresa concorrente non può essere considerata di per sé illecita, essendo espressione del principio di libera circolazione del lavoro e della libertà d'iniziativa economica, per configurare la concorrenza sleale per storno di dipendenti ex art. 2598 n. 3 c.c. occorre un elemento oggettivo ed un oggettivo. In particolare, l'elemento oggettivo è quello della disgregazione dell'organizzazione rivale avuto riguardo alla quantità di dipendenti stornati, alla loro particolare qualificazione ed utilità all'interno dell'azienda, ai metodi per convincere il lavoratore a passare alle proprie dipendenze, in modo che sia vanificato lo sforzo di investimento dell'antagonista, creando nel mercato l'effetto parassitario capace di accaparrarsi l'avviamento di chi subisce lo storno (Cass. n. 13424/2008, Cass. n. 5671/1998, Cass. n. 6079/1996, Cass. n. 4718/1996, Cass. n. 9827/1994, Cass. n. 6238/1988, Cass. n. 3365/1983). L'elemento soggettivo è invece dato dall'animus nocendi rivolto a danneggiare l'altrui azienda in misura che ecceda il normale pregiudizio e con modalità tali da non potersi giustificare, in rapporto ai principi di correttezza professionale (Cass. n. 13424/2008, Cass. n. 6194/2008, Cass. n. 13658/2004, Cass. n. 5671/1998, Cass. n. 6712/1996, Cass. n. 6079/1996, Cass. n. 5718/1996, Cass. n. 9827/1994, Cass. n. 6928/1983).

Così ricostruiti i principi generali della materia, si osserva che, nel caso concreto, la reclamante lamenta il fatto che quattro dipendenti si siano in un breve lasso temporale dimessi da B. per passare alla A. C., e che tre di tali quattro dipendenti siano poi anche divenuti soci di A..

Ciò posto, è opinione del Collegio che il dedotto storno sia insussistente già sotto il profilo oggettivo, posto che:

- quanto alla disgregazione dell'organizzazione rivale con riferimento alla quantità di lavoratori stornati, non è seriamente immaginabile la disgregazione di una società leader del mercato degli accessori per auto, con fatturato di circa 25 milioni di euro e dipendenti in

molti paesi europei, quale la B., a seguito del passaggio di quattro dipendenti ad una piccola realtà commerciale quale la A.;

- quanto alla necessità di una particolare qualificazione dei dipendenti stornati, si osserva che tutti e quattro erano meri impiegati viaggiatori, destinatari di un modesto trattamento retributivo ed assunti senza patto di non concorrenza o di esclusiva. Discende che anche se essi facevano tutti parte della D. T. di B., asseritamente costituita per occuparsi del settore dei pneumatici, nessuna disgregazione può dirsi esistente per la perdita di alcuni venditori del settore pneumatici, da parte di una grande società con filiali internazionali ed un campionario di migliaia di prodotti commercializzati da agenti e rappresentanti ramificati in una grande rete di distribuzione;
- quanto alle modalità del passaggio dei lavoratori da B. ad A., non vi è prova alcuna del fatto che esso sia avvenuto a seguito di pressioni od induzioni di A. stessa, ovvero con modalità illecite.

Parimenti insussistente è l'elemento soggettivo dell'animus nocendi.

Per i motivi sopra indicati, infatti, il passaggio alla A. dei quattro dipendenti non comporta in alcun modo un danno superiore al normale pregiudizio che ogni impresa può subire in caso di perdita di dipendenti che scelgano di lavorare presso un'altra azienda. Né detto passaggio è stato effettuato con modalità tali da non potersi giustificare in rapporto ai principi di correttezza professionale, dovendo anzi essere letto nella prospettiva dell'aspirazione degli ex dipendenti di B., divenuti soci di A., di essere imprenditori di sé stessi e di migliorare la propria posizione professionale;

- considerato che, quanto alla dedotta violazione dell'art. 2598 n. 2 c.c. per una pretesa attività di denigrazione e di appropriazione di notizie riservate, il rilievo è radictus sfornito di supporto probatorio.

IL CASO.it

Invero, nessuna prova vi è in ordine alla sottrazione di notizie riservate ovvero di progetti di studio o ricerca di cui erano depositari i dipendenti B. poi migrati verso la società resistente. Come infatti condivisibilmente osservato nell'ordinanza qui reclamata, tali non possono essere considerate le conoscenze circa le scansioni del mercato della grande distribuzione organizzata, di dominio comune tra gli operatori del settore, ovvero le entrate presso gli uffici acquisti delle grandi catene commerciali, peraltro acquisite dai lavoratori migrati da B. nel corso di esperienze pluriennali maturate prima e fuori da B. stessa. Quanto poi al 'Piano industriale 2009-2011' rinvenuto dopo le dimissioni di una delle dipendenti, una serena lettura dello stesso comprova che trattasi niente più che del curriculum personale della stessa dipendente, integrato dall'illustrazione del progetto di un'iniziativa imprenditoriale.

Absolutamente non comprovato, infine, è rimasto l'assunto della difesa di parte ricorrente circa l'attività di denigrazione che gli ex dipendenti avrebbero posto in essere presso clienti e fornitori, e ciò in base alle stesse dichiarazioni rese dagli informatori indotti dalla reclamante (cfr. dichiarazioni di V. G. O., attuale responsabile di B. per la grande distribuzione organizzata, e M. M., amministratore unico della M. S. s.r.l.);

- osservato che, in ragione di tutti quanto sopra, il reclamo va rigettato, non essendo la domanda azionata assistita dal necessario presupposto del fumus boni iuris.

Ciò consente di ritenere assorbita l'ulteriore questione della sussistenza del periculum di un danno grave ed irreparabile, invero non facilmente configurabile in ragione delle dimensioni e del radicamento nel mercato della società ricorrente, atteso che detto periculum non può certo dirsi presente in re ipsa nel caso di concorrenza sleale, così come invece opinato dalla difesa della reclamante;

- evidenziato che, non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati dall'art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo in aderenza alla nota presentata, sono quindi poste a carico della soccombente parte reclamante ed a favore della vittoriosa parte reclamata.

P.Q.M.

visto l'art. 669 terdecies c.p.c.,

- rigetta il reclamo;

- condanna B. s.p.a. a rifondere a A. C. s.r.l. le spese di lite del giudizio di reclamo, che liquida in € 672 per diritti, € 1.980 per onorari, oltre IVA, CPA ed art. 14 TP.

Piacenza, 6/7/2010